

Deliberazione 22 novembre 2010 – ARG/gas 204/10

Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe del servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo di regolazione 2011-2014 (TUSG): approvazione della Parte I “Regolazione della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo di regolazione 2011-2014 (RQSG)”

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 novembre 2010

Visti:

- la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003;
- la direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239;
- il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (di seguito: decreto legislativo 626/94);
- il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (di seguito: decreto legislativo 624/96);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 26 agosto 2005 (di seguito: decreto ministeriale 26 agosto 2005);
- il Regolamento (CE) n. 715/2009 del 13 luglio 2009;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 21 giugno 2005, n. 119/05 e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 119/05);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 203/05;
- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2006, n. 50/06 e sue successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2006, n. 220/06 (di seguito: deliberazione n. 220/06);
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 15 maggio 2007, n. 116/07 (di seguito: deliberazione n. 116/07);
- la deliberazione dell'Autorità 3 ottobre 2008, GOP 46/08 (di seguito: deliberazione GOP 46/08);

- la deliberazione dell’Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09;
- la deliberazione dell’Autorità 15 giugno 2009, ARG/gas 72/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 72/09);
- la deliberazione dell’Autorità 2 luglio 2009, ARG/gas 86/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 86/09);
- la deliberazione dell’Autorità 1 ottobre 2009, ARG/gas 141/09 che ha approvato la Parte I del “Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (TUTG)”, recante la Regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (di seguito: RQTG);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 30 ottobre 2009, GOP 46/09;
- la deliberazione dell’Autorità 2 novembre 2009, ARG/gas 165/09;
- la deliberazione dell’Autorità 8 gennaio 2010, GOP 1/10 (di seguito: deliberazione GOP 1/10);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 119/10) che ha approvato la Parte II del “Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe del servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo 2011-2014 (TUSG)”, recante la Regolazione delle tariffe per il servizio di stoccaggio di gas naturale per il periodo di regolazione 2011-2014 (di seguito: RTSG);
- la deliberazione dell’Autorità 22 ottobre 2010, ARG/gas 183/10;
- la deliberazione dell’Autorità 4 novembre 2010, ARG/gas 193/10;
- il documento per la consultazione 29 aprile 2010, DCO 11/10 intitolato “Regolazione degli aspetti generali della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale” (di seguito: primo documento per la consultazione);
- il documento per la consultazione 27 settembre 2010, DCO 32/10 intitolato “Regolazione degli aspetti generali della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale - Orientamenti finali” (di seguito: secondo documento per la consultazione);
- il Codice di stoccaggio di Stogit S.p.A., approvato dall’Autorità con la deliberazione n. 220/06, ed in particolare il capitolo 11 intitolato “Qualità del servizio”;
- il Codice di stoccaggio di Edison Stoccaggio S.p.A., approvato dall’Autorità con la deliberazione n. 116/07, ed in particolare il capitolo 12 intitolato “Qualità del servizio”;
- le osservazioni pervenute all’Autorità da parte dei soggetti interessati a seguito della pubblicazione del primo e del secondo documento per la consultazione.

Considerato che:

- l’articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95 prevede che l’Autorità garantisca la promozione della concorrenza e dell’efficienza nei servizi di pubblica utilità del settore del gas, nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione sull’intero territorio nazionale, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo;

- l'articolo 2, comma 12, lettera c, della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità controlli che le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi, comunque stabilite, siano attuate nel rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza, anche in riferimento alle singole voci di costo, anche al fine di prevedere l'obbligo di prestare il servizio in condizioni di eguaglianza, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili, garantendo altresì il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;
- l'articolo 2, comma 12, lettera g, della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità controlli lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, determinando altresì i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel regolamento di servizio;
- l'articolo 2, comma 12, lettera h, della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità emani direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali e specifici di qualità;
- l'articolo 2, comma 20, lettera c, della legge n. 481/95, prevede che l'Autorità, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti ovvero nel caso in cui le informazioni ed i documenti acquisiti non siano veritieri, irroghi sanzioni amministrative pecuniarie;
- l'articolo 2, comma 22, della legge n. 481/95, prevede che le pubbliche amministrazioni e le imprese siano tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
- con la deliberazione ARG/gas 86/09 l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere c, g ed h, della legge n. 481/95 con i quali regolare ambiti generali tra i quali almeno la sicurezza, la continuità e la qualità commerciale, demandando gli aspetti peculiari del singolo soggetto che esercita l'attività di stoccaggio alle modifiche ed integrazioni dei Codici di stoccaggio, verificati dall'Autorità per quanto di competenza;
- la deliberazione GOP 1/10, recante "Adozione del Piano Strategico Triennale 2010-2012 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas", prevede sia iniziative per la promozione e incentivazione di interventi strutturali di stoccaggio, per garantire l'adeguatezza e la sicurezza del sistema, sia l'adozione di misure per favorire lo sviluppo e la gestione efficiente delle infrastrutture di stoccaggio sia la definizione della regolazione della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale;
- i procedimenti in materia di regolazione della qualità e delle tariffe del servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo di regolazione 2011-2014, avviati rispettivamente con le deliberazioni ARG/gas 72/09 e ARG/gas 86/09:
 - a. si sono svolti in parallelo ed in modo coordinato;
 - b. sono stati sottoposti ad Analisi di Impatto della Regolazione (di seguito: AIR) ai sensi della deliberazione GOP 46/08;
- nel rispetto della metodologia AIR, nella deliberazione ARG/gas 86/09 sono stati individuati i seguenti obiettivi generali:

- a. garantire che standard di qualità, indennizzi agli utenti del servizio ed incentivi per il miglioramento della qualità dei servizi siano definiti in coerenza con i provvedimenti adottati dall’Autorità in materia di tariffe e corrispettivi nonché di condizioni di accesso e di erogazione del servizio di stoccaggio;
 - b. assicurare da una parte la coerenza con gli obiettivi generali di garantire lo sviluppo e la sicurezza del sistema gas nazionale e di promuovere lo sviluppo di un mercato concorrenziale di sviluppo del mercato interno del gas e, dall’altra, livelli di qualità nei servizi comparabili con i livelli di qualità raggiunti o proposti in altri Stati membri dell’Unione europea, ed omogenei sull’intero territorio nazionale per gli utenti del servizio;
 - c. contribuire a promuovere la concorrenza, la non discriminazione tra i soggetti interessati, la trasparenza e la completezza dell’informazione, tenuto conto altresì delle possibili evoluzioni del servizio di bilanciamento nel mercato del gas naturale;
- con la deliberazione ARG/gas 86/09 si è stabilito di applicare la metodologia AIR in modo commisurato all’effettiva necessità di consultazione del nuovo provvedimento; pertanto, con riferimento alle esigenze generali di cui al precedente alinea ed in analogia con precedenti provvedimenti particolarmente complessi, sono state presentate opzioni alternative di regolazione per gli aspetti più rilevanti del procedimento, sottoposte poi ad una valutazione qualitativa preliminare in termini di efficacia dell’intervento, di economicità per gli esercenti e di semplicità amministrativa;
 - nel corso del processo di consultazione, articolato in due fasi, i soggetti interessati sono stati continuamente informati delle attività condotte e del relativo piano di consultazione, che ha previsto anche incontri tecnici finalizzati all’approfondimento delle proposte presentate;
 - le attività di stoccaggio di gas naturale sono svolte in regime concessorio ai sensi del decreto legislativo 164/00 e del disciplinare tipo, approvato con decreto ministeriale 26 agosto 2005, nel quale sono stabilite le modalità di attuazione, gli obiettivi qualitativi, i poteri di verifica, le conseguenze di eventuali inadempimenti; il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: MSE) rilascia le concessioni di stoccaggio, approva i relativi programmi dei lavori, vigila sull’attuazione dei programmi, sul buon governo del giacimento e, in qualità di Autorità di vigilanza, sulla sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi dei decreti legislativi 626/94 e 624/96;
 - all’interno del MSE, l’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (di seguito: UNMIG) svolge funzioni di vigilanza, sia in fase di costruzione che di gestione e chiusura degli impianti di stoccaggio, oltre ad avere competenze in materia di sicurezza degli stoccaggi di gas naturale;
 - le proposte di regolazione sono state formulate tenendo conto:
 - a. della normativa legislativa vigente in materia di sicurezza per l’attività di stoccaggio del gas naturale nonché delle funzioni e competenze dell’UNMIG;
 - b. di quanto già definito in materia da precedenti provvedimenti dell’Autorità nonché dei possibili sviluppi del servizio dovuti all’evoluzione normativa;
 - c. della prassi operativa delle due principali imprese di stoccaggio del gas naturale in merito alla sicurezza, continuità e qualità commerciale;

- d. di quanto emerso da un'analisi di benchmarking internazionale condotta dall'Autorità sulla regolazione della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale in Francia, Germania e Regno Unito;
- le proposte formulate dall'Autorità in materia di qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale nel corso del processo di consultazione non hanno subito sostanziali modifiche e, riflettendo la prassi operativa degli operatori, non hanno introdotto profili di ulteriore onerosità rispetto a quanto considerato nell'emanazione della RTSG;
- in particolare, l'Autorità ha proposto nel primo documento per la consultazione:
 - a. con riferimento alla sicurezza del servizio di stoccaggio del gas naturale, di:
 - prevedere, per tutte le imprese di stoccaggio, che l'emergenza di servizio sia definita come “situazione anomala, imprevista e transitoria, che interferisce con il normale esercizio del sistema di stoccaggio e che può risultare pregiudizievole per l'esercizio stesso”;
 - prevedere una classificazione delle emergenze di servizio articolata nelle seguenti tipologie, distinguendo tra casi in cui si verifica o meno una fuoriuscita incontrollata di gas:
 - (i) fuori servizio non programmato di condotte, totale o parziale;
 - (ii) fuori servizio non programmato di centrali di trattamento e/o compressione, totale o parziale;
 - (iii) danneggiamenti a impianti;
 - prevedere una distinzione delle cause per ciascuna delle tipologie riscontrate distinguendo tra:
 - (i) eventi naturali;
 - (ii) causa di terzi;
 - (iii) causa dell'impresa di stoccaggio, comprese le imprese che operano su incarico o in appalto per conto dell'impresa di stoccaggio;
 - introdurre l'obbligo per l'impresa di stoccaggio di registrare le emergenze di servizio verificatesi ogni anno distinguendo tra le tipologie e le cause per ciascuna tipologia di emergenza e di comunicarne annualmente il numero all'Autorità;
 - stabilire, al fine di favorire una tempestiva segnalazione alle imprese di stoccaggio di eventuali situazioni di potenziale pericolo, che le imprese di stoccaggio debbano disporre di almeno un recapito telefonico con linea fissa, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in grado di ricevere eventuali segnalazioni di emergenza o richieste di intervento sui propri impianti;
 - introdurre l'obbligo per le imprese di stoccaggio di pubblicare sul proprio sito internet i recapiti telefonici per il servizio di intervento di cui sopra nonché riportare i medesimi recapiti in appositi cartelli affissi in tutte le aree in cui siano presenti parti di impianto distribuite sul territorio e/o in vicinanza alla popolazione (ad esempio in prossimità di *flow line* di collegamento dei pozzi con gli impianti);
 - introdurre specifici obblighi per l'impresa di stoccaggio in materia di sorveglianza delle *flow line*, con registrazione obbligatoria di:
 - (i) lunghezza totale delle *flow line*, misurata in metri, al 31 dicembre di ogni anno;

- (ii) lunghezza totale dei tratti di *flow line*, misurata in metri, sottoposta a sorveglianza ogni anno;
- (iii) data di effettuazione della sorveglianza di ciascun tratto di *flow line*;
- prevedere che le informazioni di cui sopra debbano essere comunicate annualmente all’Autorità ed all’Autorità di vigilanza (UNMIG);
- prevedere che un tratto di *flow line* possa essere classificato come sorvegliato a condizione che:
 - (i) la sorveglianza sia stata eseguita, a piedi o con altri mezzi, in conformità a quanto previsto da norme tecniche vigenti in materia;
 - (ii) l’impresa di stoccaggio abbia provveduto a redigere un rapporto di sorveglianza dal quale sia identificabile in modo univoco il tratto sorvegliato, il periodo di effettuazione dell’attività e l’esito della sorveglianza;
- prevedere, al fine di favorire l’omogeneizzazione dei livelli minimi di qualità erogati dalle diverse imprese di stoccaggio e di garantire, anche per il futuro, un elevato grado di protezione catodica delle condotte in acciaio, oltre a quanto previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo 624/96 e dall’articolo 31 del decreto legislativo 624/96, l’obbligo per le imprese di stoccaggio di predisporre annualmente un “Rapporto dello stato elettrico dei sistemi di protezione catodica delle *flow line*”;
- prevedere inoltre di affidare all’Associazione per la protezione dalle corrosioni elettrolitiche (Apce) il mandato di individuare una metodologia che consenta di stabilire se le *flow line* siano o meno in protezione catodica efficace ai sensi della normativa tecnica vigente e di elaborare specifiche linee guida relative alla protezione catodica nell’attività di stoccaggio del gas naturale che prevedano anche le regole per la compilazione del rapporto annuale dello stato elettrico;
- b. con riferimento alla continuità del servizio di stoccaggio del gas naturale, di:
 - prevedere, per il tema della disponibilità di punta di erogazione, la fissazione di una soglia di tolleranza “ $\pm S$ ” ai fini della rivisitazione dei fattori di adeguamento rispetto ai valori pubblicati all’inizio della fase di erogazione, in modo da approssimare il più possibile una curva continua decrescente; tale soluzione, presentata come opzione 1, è stata valutata come più efficace e meno onerosa per gli operatori rispetto all’opzione 2, basata su un numero massimo di giorni annui di riduzione “T”, ossia su un vincolo simile all’obbligo di servizio stabilito dalla RQTG in tema di continuità sui punti di riconsegna;
 - introdurre la definizione di “periodo di avviamento” di un impianto di stoccaggio o di una concessione, pari a 4-5 anni, durante il quale l’impresa di stoccaggio non sarebbe tenuta al rispetto degli obblighi di servizio relativi alla continuità e alla qualità commerciale del servizio; tale soluzione è stata ritenuta preferibile rispetto a quella proponente una regolazione di tipo asimmetrico per i *newcomers*, che non solo comporterebbe maggiori costi per l’operatore, che si affaccia per la prima volta sul settore, ma richiederebbe anche l’esercizio di attività di amministrazione, vigilanza e controllo ad hoc per il singolo operatore;

- definire obblighi di registrazione e di comunicazione annuale all'Autorità inerenti alle interruzioni/riduzioni delle capacità di iniezione e di erogazione a seguito di interventi non programmati;
- c. con riferimento alla qualità commerciale del servizio di stoccaggio del gas naturale, di:
 - introdurre un allineamento di quanto previsto dai due Codici di stoccaggio vigenti, ai fini di una maggiore semplificazione e sulla scia di quanto stabilito dalla RQTG;
 - individuare un set di dati minimi che i piani di manutenzione - pubblicati con frequenza annuale, semestrale e mensile - devono necessariamente contenere, insieme ad obblighi di registrazione e di comunicazione annuale all'Autorità relativi alla data di messa a disposizione del piano mensile definitivo degli interventi di manutenzione, di cui si è proposta la pubblicazione entro il decimo giorno (o primo giorno lavorativo successivo in caso di sabato o domenica) del mese precedente a quello di riferimento;
 - favorire una maggiore trasparenza tramite la pubblicazione dei flussi di dati scambiati tra l'operatore di stoccaggio e l'impresa principale di trasporto, riguardanti le misure giornaliere degli impianti (volume, PCS, energia), con dettaglio orario, e le nomine giornaliere, come suddivise dall'impresa tra i diversi siti di stoccaggio sulla base della disponibilità tecnica di ciascuno ed in funzione dell'ottimizzazione complessiva del sistema;
 - vista la rilevanza della tematica, introdurre in capo all'impresa di stoccaggio l'obbligo di utilizzare la posta elettronica certificata (di seguito: PEC) per lo scambio delle comunicazioni, così da ridurre l'uso della carta; sono state esplorate, inoltre, diverse soluzioni con riguardo ai sistemi informativi, anche tese a sondare l'opportunità di prevedere obblighi per l'operatore analoghi a quelli già approvati con la RQTG;
 - definire tempi massimi di risposta per le prestazioni considerate più significative dagli utenti del servizio, individuando altresì i contenuti minimi che una risposta motivata deve contenere; relativamente alle richieste concernenti il tema della fatturazione, è stata prospettata la trasformazione in standard specifico dell'attuale indicatore previsto dal Codice di stoccaggio dell'impresa maggiore, insieme all'obbligo di trasmissione tramite PEC sia delle richieste che delle risposte motivate;
 - in analogia con la RQTG, introdurre una disciplina degli indennizzi automatici da corrispondere in caso di mancato rispetto delle tempistiche massime fissate per cause imputabili all'impresa di stoccaggio;
- in esito alla prima fase di consultazione, le opzioni alternative e le proposte iniziali presentate sono state ulteriormente valutate tenendo conto:
 - a. delle osservazioni pervenute al primo documento per la consultazione da parte dei soggetti interessati, sintetizzate per gli aspetti principali nel secondo documento per la consultazione;
 - b. degli approfondimenti effettuati nel corso degli incontri tecnici con i soggetti interessati, anche nell'ottica di tenere nella giusta considerazione gli aspetti più prettamente tecnici dell'attività di stoccaggio del gas naturale;

- l’Autorità, nel confermare la scelta di proporre una regolazione sia per la sicurezza, che per la continuità e per la qualità commerciale del servizio di stoccaggio del gas naturale, in aggiunta o a parziale modifica di quanto formulato nel primo documento per la consultazione, ha proposto nel secondo documento per la consultazione recante gli orientamenti finali:
 - a. con riferimento alla sicurezza del servizio di stoccaggio del gas naturale:
 - di prevedere, in accoglimento dei condivisibili suggerimenti pervenuti dai soggetti consultati ed in analogia a quanto disposto per il servizio di trasporto, di sostituire la definizione di emergenza di servizio indicata nella prima consultazione con la seguente, ritenuta più adeguata alla fattispecie della sicurezza del servizio: “una situazione anomala, imprevista e transitoria, che interferisce con l’esercizio in sicurezza della rete di stoccaggio o che impone speciali vincoli al suo svolgimento e può risultare pregiudizievole per l’incolumità delle persone o causare danni alle cose o all’ambiente”;
 - di confermare, alla luce delle osservazioni pervenute e degli approfondimenti tecnici effettuati con le imprese di stoccaggio, le tipologie e le cause di classificazione delle emergenze di servizio nonché gli obblighi in tema di recapito telefonico con linea fissa per eventuali segnalazioni di emergenza o richieste di intervento sui propri impianti, proposti nel primo documento per la consultazione;
 - di prevedere, fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente, ai soli fini della regolazione dell’Autorità, di introdurre l’obbligo per l’impresa di stoccaggio di registrare, relativamente alle sole *flow line* di collegamento e separatamente per ciascuno dei siti di stoccaggio gestiti:
 - (i) la lunghezza totale delle *flow line*, misurata in metri, al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno;
 - (ii) la lunghezza totale dei tratti di *flow line*, misurata in metri, sottoposta a sorveglianza in ciascuno dei semestri 1 gennaio/30 giugno e 1 luglio/31 dicembre;
 - (iii) la data di effettuazione della sorveglianza di ciascun tratto di *flow line*;
 - di confermare che le informazioni di cui sopra dovranno essere comunicate all’Autorità ed all’Autorità di vigilanza (UNMIG) entro il 31 marzo di ogni anno, con riferimento all’anno precedente;
 - di confermare quanto proposto nel primo documento per la consultazione in tema di sorveglianza delle *flow line* di collegamento nonché in tema di protezione catodica delle stesse ed in particolare l’obbligo per le imprese di stoccaggio di predisporre annualmente un “Rapporto dello stato elettrico dei sistemi di protezione catodica delle *flow line*”;
 - b. con riferimento alla continuità del servizio di stoccaggio del gas naturale:
 - in tema di disponibilità di punta di erogazione:
 - (i) di prevedere che l’operatore si impegni ad approssimare il più possibile una curva decrescente, sin dalla data di prima pubblicazione, definendo gradini di ampiezza pari al massimo al 5% per l’intervallo di volume erogato compreso tra il 70% ed il 100%;

- (ii) di confermare l'introduzione della soglia di rivisitazione dei fattori di adeguamento, stabilendo però valori limite solo per i casi in cui l'operatore decida di abbassarli rispetto a quanto pubblicato ad inizio campagna; sono state, inoltre, formulate nuove proposte relativamente al tempo minimo obbligatorio tra un aggiornamento ed il successivo, di almeno 10-15 giorni solari, ed al tempo di preavviso dell'aggiornamento, posto pari a 5 giorni lavorativi dall'entrata in vigore della modifica;
 - ai fini di una maggiore trasparenza, di introdurre l'obbligo di pubblicare i volumi iniettati/erogati dal sistema gestito dal singolo operatore, su base giornaliera, insieme alla somma delle nomine degli utenti ed al programma dell'impresa di stoccaggio, nonché la previsione dell'andamento del fattore di adeguamento, in modalità *rolling* e con frequenza settimanale;
 - allo scopo di favorire la semplicità della regolazione e per facilitare l'azione di vigilanza, di definire come "periodo di avviamento di un sito di stoccaggio" il tempo intercorrente tra la data di inizio erogazione del gas ed il 31 dicembre del secondo o terzo anno successivo, durante il quale l'operatore sarebbe esentato dal rispetto dei principali obblighi in tema di continuità e di qualità commerciale; è stata ipotizzata, quindi, una comunicazione annuale da parte dell'impresa di stoccaggio sullo stato di ogni sito - se a regime o in avviamento - ai fini della determinazione dell'assoggettamento totale o parziale alla regolazione della qualità del servizio;
 - di confermare gli obblighi di registrazione e di comunicazione annuale all'Autorità delle interruzioni/riduzioni delle capacità di iniezione e di erogazione a seguito di interventi non programmati;
- c. con riferimento alla qualità commerciale del servizio di stoccaggio del gas naturale:
- di confermare la definizione di indicatori e di standard specifici relativamente alla gestione delle richieste di accesso al servizio presentate in corso d'anno, alle comunicazioni all'utente di accettazione delle richieste di cessione e dei nuovi valori assegnati (di Spazio, di Capacità di Iniezione e di Capacità di Erogazione), alla comunicazione all'utente delle allocazioni mensili, al preavviso di effettuazione di interventi non precedentemente pianificati; mentre, alla luce dei possibili sviluppi della normativa in tema di bilanciamento gas, non si è ritenuto opportuno stabilire dei livelli specifici per gli indicatori connessi alle comunicazioni della conferma di assegnazione delle prenotazioni dell'utente e del quantitativo di gas detenuto dall'utente nel sistema di stoccaggio del singolo operatore;
 - di confermare le proposte presentate nel primo documento per la consultazione in tema di programma degli interventi di manutenzione;
 - in considerazione delle novità normative in materia e dei pareri espressi dai soggetti che hanno preso parte alla consultazione e agli incontri tecnici, di non confermare quanto prospettato con riguardo alla pubblicazione dei flussi di dati tra le imprese di stoccaggio e di trasporto;

- per quanto concerne l'accesso e l'erogazione del supporto IT, di confermare l'introduzione di una regolazione analoga a quella disciplinata dalla RQTG nonché l'obbligo di rendere disponibile agli utenti applicativi informatici che garantiscano funzionalità minime per la gestione delle prenotazioni, delle allocazioni e delle giacenze; è stata, altresì, prevista la possibilità per l'impresa di stoccaggio del gas naturale, che gestisce siti in periodo di avviamento, di attuare i suddetti obblighi in modo facoltativo, prevedendo però la pubblicazione delle informazioni utili al caso;
- circa i tempi di risposta a richieste degli utenti, di confermare tutte le proposte avanzate nel primo documento per la consultazione, definendo pertanto anche l'obbligo di rispondere a richieste scritte relative alla fatturazione entro il tempo massimo di 10 giorni lavorativi nonché uno standard generale inerente alla percentuale minima di risposte motivate a reclami scritti o a richieste scritte di informazioni (90% entro il tempo massimo di 20 giorni lavorativi), insieme a obblighi di registrazione e comunicazione annuale;
- confermare l'introduzione di una disciplina degli indennizzi automatici simile a quella in vigore per il servizio di trasporto, escludendone dal rispetto gli operatori che gestiscono siti in periodo di avviamento;
- in considerazione dei possibili sviluppi della regolazione in tema di *switching* e al fine di uniformare i termini vigenti ai sensi dei Codici di stoccaggio, prevedere che l'utente subentrante sia tenuto a presentare una richiesta di trasferimento entro i 5 giorni lavorativi antecedenti la data di inizio dello stesso e che l'impresa di stoccaggio debba rispondere entro 2 giorni lavorativi, sempre dalla data di inizio del trasferimento, comunicando la revisione delle capacità conferite;
- i soggetti che hanno inviato osservazioni al secondo documento per la consultazione hanno sostanzialmente condiviso quanto proposto pur rilevando alcune criticità, che possono essere così sintetizzate per gli aspetti principali:
 - a. con riferimento alla sicurezza del servizio di stoccaggio del gas naturale:
 - in tema di obblighi, in capo alle imprese di stoccaggio, relativi alla registrazione e comunicazione all'Autorità e all'UNMIG dei dati e delle informazioni relative alle *flow line*, alcuni utenti del servizio ritengono che l'aggiornamento con frequenza semestrale della lunghezza delle medesime *flow line* non sia condivisibile, in quanto le variazioni di consistenza di tali tratti hanno una frequenza di variazione di norma molto superiore al semestre. Per tale motivo alcuni utenti del servizio propongono una frequenza di aggiornamento annuale;
 - con riferimento agli obblighi relativi alla frequenza di sorveglianza delle *flow line*, alcuni utenti del servizio ritengono di introdurre una frequenza minima annuale per la sorveglianza delle *flow line* di collegamento, analogamente a quanto previsto per le reti di trasporto, anche al fine di rendere uniformi le previsioni in tema di sicurezza dei servizi di trasporto e stoccaggio del gas naturale;
 - b. con riferimento alla continuità del servizio di stoccaggio del gas naturale:
 - gli utenti del servizio hanno condiviso gli orientamenti finali espressi in tema di disponibilità di punta di erogazione per il servizio di

modulazione, manifestando apprezzamento per l'obiettivo di approssimare il più possibile una curva continua decrescente, ma richiedendo di definire - insieme al valore di ampiezza massima del gradino - anche quello dell'altezza, al fine di evitare discontinuità troppo significative; su questo specifico aspetto, un'impresa di stoccaggio ha richiesto di aumentare l'intervallo proposto dal 5% al 10%, in quanto in determinate situazioni di forte erogazione una variazione del 5% della giacenza potrebbe avvenire in tempi estremamente brevi, e di prevedere almeno 7-10 giorni solari quale tempo minimo tra un aggiornamento ed il successivo; un'altra impresa di stoccaggio, pur concordando sulla formulazione, evidenzia che la variazione dei fattori di adeguamento e l'eventuale fuoriuscita dalla fascia di tolleranza potrebbe essere dovuta al mancato rispetto da parte degli utenti dei profili di utilizzo (invernali), ossia ad un maggior utilizzo degli stoccaggi rispetto a quanto delineato dai profili;

- sempre con riferimento al tema della disponibilità di punta di erogazione per il servizio di modulazione ed ai fattori di adeguamento, un utente del servizio propone di fissare il valore limite di -5% senza distinguere, mentre un'impresa di stoccaggio suggerisce di riferire la soglia alla percentuale di svasso, sostenendo che dall'analisi dei dati storici inerenti all'utilizzo dello stoccaggio emerge una certa variabilità temporale della richiesta del mercato, tale da poter comportare un elevato utilizzo del sistema anche nei primi mesi della campagna di erogazione;
- circa il tempo di preavviso di rivisitazione dei fattori di adeguamento, un'impresa di stoccaggio richiede di tener conto dei periodi di maggior svasso portando i 5 giorni lavorativi proposti a 3; invece, alcuni utenti del servizio auspicano un allungamento a 7 giorni lavorativi, in ragione delle nomine a cadenza settimanale previste da alcuni contratti di approvvigionamento; infine, in diversi prospettano che venga delineato un sistema di indennizzi automatici nei casi di mancato rispetto degli obblighi di continuità;
- per quanto riguarda la definizione di "periodo di avviamento di un sito di stoccaggio", dalla consultazione sono emersi pareri divergenti, tali per cui alcuni soggetti concordano con le proposte, specificando un intervallo di tempo compreso tra 3 e 5 anni e rilevando che, poiché l'anno solare si discosta dall'anno termico, sarà necessario fare attenzione ai momenti di discontinuità vista, ad esempio, l'importante scadenza dell'1 aprile per il ciclo di stoccaggio; altri propongono più definizioni, stabilendo delle distinzioni sulla base, ad esempio, di parametri tecnici, quali il *working gas*;
- per quanto concerne il tema dell'esclusione del *newcomer* dal rispetto della disciplina per gli ambiti relativi alla continuità e alla qualità commerciale, un utente del servizio ed una Associazione considerano preferibile ancora l'opzione sulla regolazione asimmetrica e sulla possibilità di finalizzare accordi tra le parti; la quasi totalità degli utenti ed una impresa di stoccaggio ritengono indispensabile non introdurre l'esclusione dal rispetto degli obblighi di qualità commerciale;

- circa le interruzioni/riduzioni del servizio a seguito di interventi non programmati, pareri positivi sono pervenuti dagli utenti del servizio, mentre un'impresa di stoccaggio non li condivide per i casi in cui le interruzioni non abbiano effetto sull'utente, riguardando capacità di singole concessioni e non l'intero sistema gestito dall'operatore; da ultimo, un'impresa di stoccaggio reputa che le informazioni e i dati relativi alla continuità del servizio siano sensibili ai fini della concorrenza e, pertanto, non considera opportuna la loro pubblicazione comparativa, preferendo l'invio dei dati ai propri utenti contestualmente a quello all'Autorità;
- c. con riferimento alla qualità commerciale del servizio di stoccaggio del gas naturale:
- per quanto riguarda lo spunto di consultazione relativo all'allineamento della normativa vigente, in generale i soggetti si sono detti concordi tranne che per un utente del servizio ed una Associazione che vedono con favore solo la definizione di livelli generali di qualità, rimandando l'introduzione di standard specifici a valle di una fase di monitoraggio; un utente richiede di portare a 7 giorni lavorativi il tempo di preavviso di effettuazione di interventi non precedentemente pianificati, mentre un'impresa di stoccaggio propone che tale indicatore sia riferito solo ai casi in cui i lavori provochino una interruzione/riduzione del sistema gestito dall'operatore nella sua globalità;
 - sempre con riferimento agli indicatori di qualità commerciale, un'impresa di stoccaggio chiede di specificare, per la definizione inerente all'indicatore sul tempo di gestione delle richieste di accesso al servizio, che esse riguardano i nuovi utenti del sistema; circa il tempo di comunicazione di accettazione delle richieste di cessione di capacità, la stessa impresa rileva l'impossibilità operativa a gestirle nel rispetto delle tempistiche proposte, dovendo verificare lo stato dell'arte delle transazioni di capacità, manifestando la disponibilità ad inviare le suddette comunicazioni entro il penultimo giorno lavorativo antecedente l'inizio di validità delle stesse;
 - per quanto concerne il programma degli interventi di manutenzione, tutti gli utenti del servizio che hanno preso parte alla consultazione si sono detti concordi, rilevando l'importanza di una efficace attività di coordinamento tra imprese di stoccaggio e di trasporto, tale da programmare gli interventi - quando possibile - nei periodi in cui l'infrastruttura è usata di meno; un utente ed una Associazione auspicano che sia prevista anche la pubblicazione di un'analisi dei possibili effetti sulle offerte di capacità, sia su base continua che interrompibile, per le aste del servizio di bilanciamento utenti; una impresa di stoccaggio, invece, prospetta di mantenere quanto attualmente vigente ai sensi del proprio Codice, ossia il 20° giorno del mese precedente quello di interesse, così da garantire una maggiore accuratezza del piano stesso;
 - circa lo spunto di consultazione riferito alle allocazioni, pareri molto positivi si registrano da parte degli utenti del servizio, mentre le imprese di stoccaggio si sono dette contrarie alla pubblicazione delle previsioni, sostenendo di non farne o suggerendo di lasciarle all'impresa principale

di trasporto, in quanto detentrica di una visione d'insieme della filiera nonché unica responsabile del bilanciamento della rete;

- gli utenti del servizio vedono con molto favore le disposizioni che l'Autorità ha formulato in tema di accesso ed erogazione del supporto IT, considerando imprescindibile la non esclusione del *newcomer*, per il quale uno di essi propone di riconoscere un periodo più lungo per la messa a disposizione di sistemi informativi, comunque non superiore a 2-3 anni; alcuni hanno sottolineato l'importanza di stabilire un tempo massimo per l'implementazione informatica da parte dell'operatore delle novità normative oltre a prevedere quali funzionalità minime, insieme alle prenotazioni, allocazioni e giacenze, anche i conferimenti e le transazioni di capacità, comprese quelle derivanti dal servizio bilanciamento utenti; infine, una impresa di stoccaggio propone di lasciare la possibilità di scelta all'operatore se usare la PEC o il sistema informativo;
- sui tempi di risposta a richieste degli utenti, i soggetti si sono detti concordi; una impresa di stoccaggio ha richiesto, però, di escludere dal calcolo dell'unico livello generale proposto in consultazione - connesso all'indicatore sulla percentuale di risposte motivate a reclami scritti o a richieste scritte di informazioni - le prestazioni per le quali è stato individuato uno standard specifico;
- per quanto riguarda l'introduzione di una disciplina di indennizzi automatici, una impresa di stoccaggio ha rilevato che la misura dovrebbe essere bilanciata da un equivalente sistema di incentivi in caso di prestazioni migliorative; un'altra impresa di stoccaggio ha evidenziato che l'eventuale valore da corrispondere dovrebbe essere calcolato, in proporzione a quello definito dalla RQTG, tenendo in considerazione il rapporto tra i costi della tariffa di stoccaggio e di quella del trasporto sul prezzo finale del gas; gli utenti del servizio hanno espresso parere positivo a meno di alcune considerazioni già riportate nell'ambito dei contributi pervenuti sui temi della continuità;
- sull'ultimo punto in consultazione, relativo agli altri aspetti rilevanti della qualità commerciale, tutti gli utenti del servizio hanno condiviso le proposte, peraltro auspicando l'introduzione di un sistema centralizzato di gestione dei trasferimenti; una Associazione ha richiesto che, entro i 2 giorni lavorativi prospettati, sia inviato agli utenti l'elenco dei trasferimenti attivi e passivi; una impresa di stoccaggio chiede di mantenere il vincolo mensile, mentre un'altra osserva che dovrebbero essere definite anche le tempistiche di comunicazione tra le imprese di stoccaggio; a tal proposito, la stessa suggerisce di introdurre l'obbligo, in capo all'impresa maggiore di stoccaggio, di fornire i dati dei volumi di subentro agli altri operatori entro un termine massimo, che potrebbe essere di 1 o 2 giorni lavorativi, dal ricevimento della relativa richiesta.

Ritenuto che:

- sia opportuno confermare le proposte formulate nel secondo documento per la consultazione, rivedendone tuttavia alcuni aspetti in esito all'esame delle

argomentazioni prodotte dai soggetti interessati partecipanti alla consultazione, come di seguito specificato:

- a. per quanto concerne il periodo di riferimento della regolazione della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale, si reputa opportuno preferire l'anno termico dello stoccaggio, ossia il periodo intercorrente tra il 1° aprile di ogni anno ed il 31 marzo dell'anno successivo, vista la forte connotazione tecnica delle attività, condotte in ragione delle due fasi di iniezione e di erogazione, in linea con quanto previsto dalla deliberazione n. 119/05 - e dai codici di stoccaggio - ed alla luce di quanto indicato dalla deliberazione ARG/gas 119/10, che ha sì adottato l'anno solare ma con una finalità prettamente economica, ovvero per la determinazione e l'applicazione delle tariffe di stoccaggio, in coerenza con i criteri tariffari degli altri servizi regolati;
- b. con riferimento alla sicurezza del servizio di stoccaggio del gas naturale:
 - si ritiene, con riferimento agli obblighi in capo alle imprese di stoccaggio, relativi alla registrazione e comunicazione all'Autorità dei dati e delle informazioni relative alle *flow line*, di introdurre l'aggiornamento della lunghezza delle medesime *flow line* con frequenza annuale, in quanto le variazioni di consistenza di tali tratti hanno una frequenza di variazione di norma molto superiore al semestre; inoltre si ritiene di non prevedere l'invio all'UNMIG dei dati e delle informazioni inerenti il tema della sicurezza, in quanto il decreto ministeriale 26 agosto 2005 già dispone, relativamente al tema sopra citato, obblighi di comunicazione in capo alle imprese di stoccaggio;
 - con riferimento agli obblighi relativi alla frequenza di sorveglianza delle *flow line*, si ritiene di introdurre una frequenza annuale, analogamente a quanto previsto per le reti di trasporto, al fine di salvaguardare la sicurezza e di rendere uniformi le previsioni in tema di sicurezza per i servizi di trasporto e stoccaggio;
- c. con riferimento alla continuità del servizio di stoccaggio del gas naturale:
 - per quanto concerne il tema della disponibilità di punta di erogazione per il servizio di modulazione, accogliere da un lato quanto rilevato da una impresa di stoccaggio definendo le soglie di rivisitazione dei fattori di adeguamento in funzione dello svaso, dall'altro le preoccupazioni espresse dai rimanenti soggetti, che hanno preso parte alla consultazione, di avere delimitate le altezze massime dei gradini disegnati; pertanto, pur confermando l'obbligo di tracciare il declino approssimando quanto più possibile una curva continua decrescente con ampiezze massime degli intervalli pari al 5%, si considera utile stabilire che due gradini vicini possano avere altezze che si differenziano al massimo per un valore pari al 10%;
 - in un'ottica di mediazione tra le diverse esigenze, alla luce delle effettive necessità, fissare un tempo minimo di intercorrenza tra due aggiornamenti successivi pari a 8 giorni lavorativi e confermare il tempo di preavviso proposto in consultazione in capo all'impresa di stoccaggio, oltre a quanto prospettato circa le informazioni da trasmettere direttamente all'utente o da pubblicare sul proprio sito internet;

- ai fini della semplificazione della regolazione e per facilitare l'azione di vigilanza, confermare la definizione del "periodo di avviamento di un giacimento di stoccaggio" e, in parziale accoglimento di quanto emerso dalla consultazione, stabilire che tale periodo coincida con quello intercorrente tra la data corrispondente al primo conferimento di capacità ad un utente del servizio ed il 31 marzo del terzo anno termico successivo a quello di primo conferimento; per questi, si crede opportuno confermare l'esclusione dal rispetto della disciplina in tema di continuità tranne che con riguardo agli obblighi di registrazione e di comunicazione annuale all'Autorità dello stato del giacimento stesso;
 - non accogliere la richiesta di introdurre un sistema indennitario per mancato rispetto degli obblighi di continuità da parte dell'impresa di stoccaggio, in quanto si ritiene più utile definire tale disciplina, visto anche il contesto normativo in forte mutamento, solo dopo aver effettuato un adeguato periodo di monitoraggio dei comportamenti messi in atto e confermando, quindi, l'inserimento di obblighi di registrazione delle interruzioni/riduzioni del servizio con riferimento alla singola concessione, anche qualora queste non dovessero avere impatto sul sistema di stoccaggio dell'operatore;
- d. con riferimento alla qualità commerciale del servizio di stoccaggio del gas naturale:
- confermare i livelli specifici e generali di qualità commerciale posti in consultazione per quanto concerne gli indicatori relativi al tempo di preavviso agli utenti di effettuazione di interventi non precedentemente pianificati, al tempo di risposta motivata a richieste scritte relative a documenti di fatturazione e alla percentuale minima di risposte motivate a reclami scritti o a richieste scritte di informazioni, prevedendo altresì in parziale accoglimento delle richieste avanzate:
 - (i) 7 giorni lavorativi quale tempo di preavviso agli utenti di effettuazione di interventi non precedentemente pianificati, per i quali però è stata specificata la non applicazione a casi in cui non siano previsti impatti sulla capacità complessiva conferita del sistema di stoccaggio del singolo operatore, poiché gli utenti non subiranno alcuna interruzione del servizio offerto, pur mantenendo l'obbligo di comunicazione mediante PEC da parte dell'impresa di stoccaggio;
 - (ii) di escludere dal conteggio relativo ai tempi di risposta motivata a reclami scritti o a richieste scritte di informazioni solo le richieste riguardanti documenti di fatturazione, in quanto si reputa che i rimanenti indicatori proposti in consultazione non possano generare duplicazioni;
 - definire obblighi di servizio relativamente agli altri indicatori proposti in consultazione, vista la loro rilevanza anche nell'ottica dei possibili sviluppi del mercato in esito all'evoluzione della normativa in materia, prevedendo però:
 - (i) 2 giorni lavorativi quale tempo massimo di comunicazione all'utente di accettazione delle richieste di cessione di capacità, in ragione dei tempi necessari, per l'impresa di stoccaggio, a

- determinare lo stato dell'arte delle capacità conferite in seguito alle varie transazioni possibili ai sensi della normativa vigente;
- (ii) di confermare le proposte riguardanti il tempo di comunicazione agli utenti della revisione delle capacità conferite a seguito di trasferimenti per sostituzione nella fornitura a clienti finali, per le motivazioni indicate nel secondo documento di consultazione, ma accogliendo alcune osservazioni avanzate dai soggetti, stabilendo da un lato che l'impresa di stoccaggio sia tenuta a mettere a disposizione dell'utente anche la lista dei trasferimenti attivi e passivi di competenza e, dall'altro, che l'impresa maggiore di stoccaggio debba fornire alle altre, su esplicita richiesta di quest'ultime, tutte le informazioni necessarie al calcolo dei quantitativi legati agli *switching*;
- con riguardo ai sistemi informativi:
 - (i) confermare le proposte presentate in tema di sistemi informativi e di malfunzionamento degli stessi, esplicitando l'obbligo di utilizzo della PEC per tutte le imprese di stoccaggio, insieme alla possibilità di non anticipare una risposta motivata a richieste scritte tramite tale canale qualora l'operatore possa garantire la gestione delle stesse attraverso un sistema di comunicazione di tipo più evoluto;
 - (ii) vista l'urgente esigenza evidenziata dagli utenti di poter utilizzare applicativi informatici anche per le transazioni di capacità, in considerazione dell'evoluzione normativa in corso, in parziale accoglimento, aggiungere alle funzionalità minime individuate anche quella inerente alla gestione delle transazioni di capacità, almeno per il servizio di bilanciamento utenti; in merito a quest'ultimo aspetto, si ritiene opportuno prevedere una possibilità di istanza di deroga per quelle imprese di stoccaggio che motivino adeguatamente l'eventuale onerosità della realizzazione degli interventi informativi richiesti;
 - in accoglimento della posizione espressa dalle imprese di stoccaggio, non confermare l'obbligo di pubblicazione - in una sezione facilmente accessibile del sito dell'operatore ed in formati di facile fruizione - della previsione di utilizzo dei sistemi di stoccaggio riferita al giorno gas, viste le argomentazioni espresse a supporto della richiesta;
 - per quanto concerne il valore dell'eventuale indennizzo automatico da riconoscere all'utente del servizio, per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità commerciale per cause imputabili all'impresa di stoccaggio, accogliere l'unica osservazione emersa dalla consultazione e, partendo dal corrispettivo introdotto dalla RQTG, stabilire un importo base pari a 150 euro, in ragione del fatto che nella tariffa regolata di vendita - per un consumatore domestico tipo - la quota relativa allo stoccaggio pesa all'incirca un terzo rispetto a quella relativa al trasporto;
 - accogliere quanto emerso dalla consultazione, non escludendo dal rispetto della disciplina in tema di qualità commerciale le imprese che gestiscono giacimenti in avviamento, tranne che per gli obblighi concernenti i sistemi informativi; per questi ultimi, viene confermata la

previsione di tempi ed informazioni certe nel caso in cui gli operatori decidano di mettere a disposizione dei propri utenti applicativi informatici per l'espletamento delle quotidiane attività lavorative;

- sia opportuno confermare l'entrata in vigore della regolazione della qualità del servizio di stoccaggio dall'1 gennaio 2011, come proposto in consultazione senza ricevere obiezioni da parte dei soggetti interessati, per le disposizioni inerenti la continuità del servizio, in quanto tale parte ha una valenza rilevante per gli utenti nei primi mesi dell'anno, mentre sia opportuno che le disposizioni in tema di sicurezza e di qualità commerciale del servizio decorrano dall'1 aprile 2011, al fine di accordare agli operatori un tempo maggiore per l'adeguamento dei sistemi informativi alla nuova disciplina

DELIBERA

1. di approvare la Parte I del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe del servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo di regolazione 2011-2014 (TUSG), relativa alla Regolazione della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale (RQSG), allegata alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di dare mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità affinché provveda a dare attuazione alla Parte I del Testo Unico, con Istruzioni tecniche che possano facilitarne l'implementazione, previa informativa all'Autorità;
3. di dare mandato al Direttore della Direzione Mercati, in collaborazione con il Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio, di provvedere all'aggiornamento dei Codici di stoccaggio, al fine di recepire le modifiche ed integrazioni alle disposizioni in tema di qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale introdotte con il presente provvedimento;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.energia.it).

22 novembre 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis